

STATUTO

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

1. È costituita l'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI di,», enunciabile in sigla UNAGRACO, con sede sociale in (...) alla via
2. L'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI», non può avere vincoli con partiti politici. Può aderire ad Enti ed organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali.
3. La durata è illimitata. L'Assemblea straordinaria ne può determinare lo scioglimento.

Art. 2 - Scopo

1. Scopo generale dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI» è quello di:
 - a) rafforzare tra i Commercialisti e gli Esperti Contabili i legami di amicizia e solidarietà;
 - b) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
 - c) valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale, sensibilizzando l'opinione pubblica, le autorità ed i mezzi di informazione sulle problematiche inerenti l'attività di Commercialista, Esperto Contabile e Revisore contabile;
 - d) assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi e/o nella promozione di ogni altra intesa o accordo di carattere economico o finanziario, fatto salvo quanto disposto dalle leggi in

materia;

- e) designare e nominare i propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
- f) promuovere l'istituzione di corsi di Laurea validi per l'abilitazione alla professione;
- g) promuovere l'aggiornamento professionale attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, convegni, giornali, gruppi di studio ecc.;
- h) organizzare corsi per l'abilitazione alla professione di Commercialista ed Esperto Contabile;
- i) stipulare convenzioni di acquisto a prezzi vantaggiosi per i propri iscritti;
- j) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberazioni dell'Assemblea sia ad essa direttamente affidato.

Art. 3 - Soci

1. Possono essere soci effettivi dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI» i Commercialisti e gli Esperti Contabili che risultano iscritti nell'apposito Albo tenuto presso il competente Ordine.
2. Possono, altresì, far parte dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI», in qualità di soci aggregati senza diritto di voto, preferibilmente i Commercialisti e gli Esperti Contabili abilitati ma non iscritti, e tutti coloro che svolgono l'attività di praticante presso Commercialisti e gli Esperti Contabili.
3. I soci aggregati non potranno assumere cariche all'interno dell'Unione.

Art. 4 - Modalità di iscrizione e ricorsi per esclusione

1. Per acquisire la qualità di socio occorre presentare domanda scritta.

2. Sulla domanda di ammissione del Socio delibera il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile alla ricezione della domanda stessa, avendo accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
3. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata.
4. Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
5. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno a far data dall'iscrizione.
6. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio, a mezzo di lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo associativo.
7. La qualifica di socio comporta l'accettazione integrale del presente Statuto.

Art. 5 - Requisiti del socio

1. La qualifica di socio si perde per:
 - a) lo scioglimento dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI», deliberato dall'Assemblea Straordinaria;
 - b) per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al presente art. 4 comma 6;
 - c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti

- organi dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI», per violazione delle norme del presente statuto o per eventuale comportamento immorale assunto dal socio;
- d) su delibera del Consiglio Direttivo per mancato pagamento dei contributi sociali.
2. La qualifica di socio si mantiene trascorsi i termini temporali di cui all'art. 3, diventando, quindi, socio aggregato.

Art. 6 - Organi Sociali

1. Sono organi dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI»:
- a) il Presidente;
 - b) l'Assemblea;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI» è composta dai soci di cui all'art. 3 del presente Statuto.
2. Ogni socio effettivo in regola con il versamento dei contributi associativi ha diritto ad un voto.

Art. 8 - Assemblea

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie e vengono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci.
2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dal termine

dell'esercizio mediante lettera raccomandata da spedire a ciascun socio, ovvero a mezzo telefax, posta elettronica, convocazione a mano, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative all'eventuale seconda convocazione.
4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata dal Collegio dei Probiviri, oppure su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) del numero degli associati che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno al Presidente.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero dei soci, il Presidente deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata entro i dieci giorni successivi dal Collegio dei Probiviri.
6. L'assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre o cinque scrutatori ed il Segretario che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti l'Assemblea.

Art. 9 - Quorum assembleari

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché sia presente la maggioranza dei soci.
Sono valide in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti si ripete la votazione e, se fosse confermata la parità, la

proposta si intende respinta.

2. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno 3/5 (tre quinti) dei soci.
3. Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni - scrutinio segreto o palese - salvo che 1/5 (un quinto) dei soci presenti in Assemblea richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione.
4. Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salvo diversa richiesta formale della maggioranza dei soci presenti in Assemblea. In caso di parità di voto si effettua apposito sorteggio.

Art. 10 - Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) elegge ogni triennio, tra i soci effettivi, il Presidente;
 - b) determina il numero ed elegge ogni triennio, tra i soci effettivi, i componenti del Consiglio Direttivo, nei limiti previsti dalla Statuto;
 - c) stabilisce gli indirizzi dell'Associazione;
 - d) elegge ogni triennio tre componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
 - e) elegge ogni triennio tre componenti il Collegio dei Probiviri;
 - f) approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta;
 - g) approva il bilancio preventivo e la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione;
 - h) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sull'eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- a) su istanza del Collegio dei Probiviri e con la maggioranza di almeno 3/5 (tre quinti) dei soci presenti, la destituzione del Presidente;
- b) le modifiche al presente Statuto;
- c) lo scioglimento dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI»;
- d) la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
- e) su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi riterranno di sottoporre ad essa.

Art. 11 - Durata delle cariche

1. Le cariche sociali hanno la durata di tre anni, salvo dimissioni o decadenza verificatasi per l'assenza del titolare a due sedute consecutive dell'Organo di cui è componente, senza giustificato motivo o per inadempienza ai compiti loro conferiti dagli organi appositi; la decadenza è deliberata dal Consiglio. Sono rimborsate le spese documentate e sostenute in ottemperanza ai mandati dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo, e/o del Presidente.
2. In caso di vacanza di un membro del Consiglio, subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI», è composto dal Presidente e da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea.
2. Esso è convocato dal Presidente dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI», che lo presiede, ogni volta che lo ritenga

necessario e tutte le volte che lo richieda almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o dal Collegio dei Probiviri.

3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero di componenti o dal Collegio dei Probiviri, il Presidente deve provvedere entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, in mancanza vi provvederà nei successivi dieci giorni il Collegio dei Probiviri.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione.
5. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno tre giorni con lettera anche a mano, telegramma, fax o posta elettronica.
6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente, mentre nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
7. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che non richiedano diversamente il Presidente oppure 1/3 (un terzo) dei presenti.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei membri, compreso nel computo il Presidente.

Art. 13 - Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
 - a) elegge nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento;
 - b) detta i criteri di azione dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI»;
 - c) predispone annualmente la misura e le modalità di corresponsione del

- contributo ordinario di adesione dovuto dai soci e determina l'entità del contributo integrativo dovuto dai soci aggregati;
- d) predisporre il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) nomina, su proposta del Presidente, il Tesoriere dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI»;
 - f) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI»;
 - g) approva e modifica i regolamenti interni;
 - h) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione di eredità e delle donazioni in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - i) delibera inappellabilmente la decadenza delle cariche sociali dei membri del Consiglio Direttivo ingiustificatamente assenti a due sedute consecutive o inadempienti ai compiti loro conferiti dagli organi preposti.

Art. 14 - Presidente dell'Associazione e sue funzioni

1. Il Presidente rappresenta l'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI» ad ogni effetto di legge e statutario, ed ha la legale rappresentanza che può delegare ad uno qualsiasi dei componenti del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente:
 - a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo adottando i provvedimenti necessari;
 - b) presiede le riunioni di Consiglio;

- c) ha facoltà di agire e resistere in giudizio e di nominare avvocati o procuratori alle liti;
- d) può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendessero necessari ed opportuni nell'interesse dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI»;
- e) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- f) provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e può sostituirsi ad esso nei casi di urgenza riferendo al Consiglio stesso i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva, per la loro ratifica.

In caso di sfiducia determinata da comportamenti contrari ai dettami dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI», il Collegio dei Probiviri convoca l'Assemblea Straordinaria per i provvedimenti necessari.

3. Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal VicePresidente.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea in concomitanza con le elezioni delle altre cariche sociali; i membri che lo compongono durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI».
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea.

4. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare al suo interno il Presidente.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 16 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea in concomitanza con le elezioni delle altre cariche sociali; i membri che lo compongono durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI»;

3. In occasione della sua prima riunione il Collegio dei Probiviri provvede a nominare al suo interno il Presidente.

4. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.

5. In particolare, il Collegio dei probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente o suo avente causa.

Art. 17 - Bilancio d'esercizio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo.

3. Tale bilancio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 18 - Patrimonio sociale - proventi

1. Il Patrimonio Sociale è formato:

- a) da beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI»;
- b) delle somme acquisite al Patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

2. I proventi dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI» sono formati da:

- a) contributi ordinari;
- b) contributi integrativi;
- c) contributi straordinari;
- d) oblazioni volontarie;
- e) proventi vari.

Art. 19 - Scioglimento - Liquidazione

1. Lo scioglimento dell'«UNIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI» è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da almeno 4/5 (quattro quinti) dei voti attribuiti e delibera con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti in Assemblea.

2. La stessa Assemblea, con le stesse maggioranze, provvede alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto del presente Statuto si applicano le disposizioni del

Codice Civile.

1. Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emanare le disposizioni regolamentari necessarie per l'applicazione del presente Statuto.
2. Il presente Statuto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.